

- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il Perù ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 28 aprile 2001. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Perù il 1° agosto 2001.
- (11) Tutti gli Stati membri, a eccezione della Repubblica d'Austria, del Regno di Danimarca e della Romania, hanno già accettato l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Perù ha portato alla conclusione che la Repubblica d'Austria e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) La Repubblica d'Austria e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzate a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Perù nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione, che hanno già accettato l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero pertanto depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica d'Austria e la Romania sono autorizzate ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio.»

3. Entrambi gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito della loro dichiarazione di accettazione dell'adesione del Perù e comunicano alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

